

## STATUTI DELLA FACOLTÀ TEOLOGICA DELL'ITALIA SETTENTRIONALE

### Notizia storica

La Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale per le regioni Lombardia, Piemonte e Tre Venezie – cui s'è aggiunta successivamente anche la Liguria – è nata dal trasferimento da Venegono Inferiore (Varese) a Milano della Facoltà Teologica eretta da Leone XIII il 15 Novembre 1892 nel Seminario Arcivescovile di Milano, a servizio della Regione Conciliare Lombarda, e riconfermata da Pio XI il 7 Dicembre 1938, a norma della Costituzione Apostolica *Deus scientiarum Dominus*.

L'iniziativa del trasferimento della Facoltà Teologica Milanese da Venegono a Milano è stata presa dall'Arcivescovo di Milano Card. Giovanni Colombo con lettera indirizzata a Sua Santità Paolo VI in data 11 Luglio 1966, ricevendone piena approvazione da parte del Sommo Pontefice, con lettera autografa datata 7 Dicembre 1966.

Scopi del trasferimento furono: sottolineare e potenziare la finalità di istituto di ricerca scientifica, propria di una Facoltà Teologica; coinvolgere altre Regioni dell'Italia Settentrionale al fine di costituire una Facoltà Teologica più ricca di docenti, di studiosi e di ricercatori, di alunni, di mezzi di ricerca scientifica; instaurare un assiduo dialogo con gli altri Istituti universitari di ricerca e di studio; offrire ai laici una reale possibilità sia di conseguire i gradi accademici in Teologia, sia di tenere corsi accademici di Teologia.

La direzione della nuova Facoltà, con sede nei Chiostrì annessi alla Basilica milanese di San Simpliciano, è stata affidata all'Episcopato delle quattro Regioni interessate; data la presenza a Milano della Università Cattolica del S. Cuore, è stato deciso di instaurare rapporti stretti tra la Facoltà Teologica e l'Università Cattolica, pur rimanendo le due istituzioni nell'ambito delle rispettive competenze ed autonomie.

\*\*\*

Nell'anno accademico 1967-1968 ebbero inizio le lezioni del primo Ciclo di Specializzazione; nell'anno accademico 1968-1969 ebbero inizio le lezioni del Ciclo Istituzionale e nell'anno accademico 1973-1974 ebbero inizio le lezioni del secondo Ciclo di Specializzazione.

La Facoltà è stata eretta canonicamente il 7 Dicembre 1969 dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica ed i suoi primi Statuti sono stati approvati "ad experimentum" dalla medesima Congregazione in data 18 Ottobre 1972.

Gli Statuti della Facoltà sono stati successivamente approvati "ad triennium et ad experimentum" il 15 Febbraio 1982. La Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale svolge la sua attività non solo nella Sede Centrale di Milano, ma anche – per quanto attiene al Ciclo Istituzionale – nelle Sezioni Parallele erette nei Seminari Diocesani di Genova, di Milano (Venegono Inferiore), di Padova, di Torino.

È presente nelle diverse Regioni con gli Istituti Affiliati di Alessandria, Bergamo, Brescia, Como, Crema-Lodi, Cremona, Fossano, Novara, Treviso-Vittorio Veneto e Vicenza [successivamente anche, Concordia-Pordenone e Gorizia-Trieste-Udine, n.d.r.].

Inoltre sono "sponsorizzati" dalla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale gli Istituti Superiori di Scienze Religiose delle Regioni Conciliari Lombarda, Ligure, Piemontese e Triveneta.

La Facoltà Teologica si regge in conformità con la legislazione della Chiesa quale è concretata nella Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana* e Norme Applicative.

Con Decreto del Presidente della Repubblica n. 93 del 24/1/1978 (pubblicato sulla G.U. n. 100 del 12/4/1978) è stata riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto e religione denominata "Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale".

### IL FINE E LA STRUTTURA GENERALE DELLA FACOLTÀ

Art. 1 \_ La Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale è promossa dalle Conferenze Episcopali ligure, lombarda, piemontese e triveneta. Altre Conferenze Episcopali regionali potranno associarsi a parità di diritti e di obblighi.

Art. 2 \_ Fine della Facoltà è la promozione degli studi nelle discipline sacre appro-ondendo anzi tutto la conoscenza scientifica della Rivelazione cristiana e di ciò che con essa è collegato, enucleando sistematicamente le verità ivi contenute, considerando alla loro luce i nuovi problemi emergenti e ricercando le forme ottimali per presentare le verità teologiche agli uomini del nostro tempo; l'approfondimento dell'incontro tra la cultura religiosa e la cultura profana; la qualificazione scientifica dei propri alunni; la preparazione dei docenti specializzati; l'intensificazione dei rapporti con altri centri di studi teologici; l'aiuto efficace alle Chiese locali e a quella universale nell'opera di evangelizzazione e in quella ecumenica.

Art. 3 \_ § 1. La Facoltà persegue il suo fine anzi tutto mediante l'istituzione di corsi accademici del primo Ciclo e di corsi superiori di specializzazione, la promozione di ricerche e di pubblicazioni scientifiche, nonché l'organizzazione di congressi di studio.

§ 2. I corsi del primo Ciclo sono attuati presso la Sede Centrale e nelle Sezioni Parallele della Facoltà; i

corsi di Specializzazione (2° e 3° Ciclo). organizzati in diversi Settori, hanno luogo nella Sede Centrale della Facoltà. La Facoltà si riserva di organizzare particolari Indirizzi di Specializzazione anche nelle Sezioni Parallele di sua competenza.

- 
- § 3. La Facoltà Teologica organizza, presso la Sede Centrale, due Settori di Specializzazione: in Teologia Fondamentale e Dogmatica e in Teologia Morale e Pastorale. Ciascun Settore può suddividersi in più Indirizzi di studio con proprio programma.
- 
- § 4. In vista della Specializzazione nelle materie connesse, altri Istituti scientifici potranno essere aggregati e incorporati a norma dell'art. 63 della Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana*.
- 
- § 5. La Facoltà Teologica, al fine di valorizzare ed incrementare il livello degli studi in alcuni Seminari o Istituti che presentano condizioni favorevoli a tale scopo, stabilisce con essi un rapporto di affiliazione secondo le norme fissate dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica.

---

## LE PERSONE

---

### 1) La comunità accademica e il suo governo

Art. 4 \_ Gran Cancelliere della Facoltà è il Vescovo della Sede Centrale della Facoltà. I compiti del Gran Cancelliere sono quelli indicati negli artt. 12 e 13 § 1 della Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana* e nell'art. 8 delle Norme Applicative; in particolare:

- a) promuove l'impegno scientifico e procura che la dottrina cattolica sia integralmente custodita;
- b) conferisce o revoca l'autorizzazione ad insegnare o la missione canonica ai Docenti;
- c) informa la Congregazione per l'Educazione Cattolica circa gli affari più importanti e invia ad essa, ogni tre anni, una relazione particolareggiata intorno alla situazione accademica, morale ed economica della Facoltà.

---

Art. 5 \_ § 1. Le Conferenze Episcopali esercitano la loro autorità sulla Facoltà per il tramite di una Commissione Episcopale composta da due membri delegati per Regione.

§ 2. La Commissione è presieduta dal Gran Cancelliere, il quale è assistito da un Vice-Presidente eletto dai membri della Commissione Episcopale tra i Vescovi delegati delle Regioni.

§ 3. I membri elettivi della Commissione durano in carica quattro anni.

§ 4. La Commissione tiene contatti utili con la Facoltà, con i suoi organi di governo, con i Consigli, con i Docenti e con gli Alunni. Ad essa in particolare spetta: proporre la modifica degli Statuti; prendere le decisioni riguardanti le iniziative accademiche fondamentali; conoscere i bilanci e fare proposte relative; designare i Professori ordinari e straordinari a norma dei presenti Statuti; approvare le richieste di aggregazione e incorporazione di Istituti scientifici e di affiliazione da sottoporre alla Congregazione per l'Educazione Cattolica.

---

Art. 6 \_ § 1. Le Autorità accademiche interne sono collegiali e personali. Sono Autorità collegiali:

- a) il Consiglio Generale;
- b) il Consiglio di Facoltà;
- c) il Consiglio dei Professori;
- d) il Consiglio di Sezione;
- e) il Consiglio di Amministrazione.

Sono Autorità personali:

- a) il Preside;

- b) il Vice-Preside;
- c) i Direttori di Sezione.

---

§  
2. Perché le deliberazioni dei Consigli siano valide è necessario:

- a) che tutti gli aventi diritto siano stati legalmente convocati almeno cinque giorni prima;
- b) che i presenti siano almeno i due terzi degli aventi diritto;
- c) che le deliberazioni siano state prese a maggioranza assoluta dei voti validi e, quando riguardano persone, a scrutinio segreto.

---

§  
3. Tutte le deliberazioni dei Consigli dovranno essere comunicate ai rispettivi membri.

---

Art. 7 \_ §  
1. Il Consiglio Generale della Facoltà è composto:

- a) dal Gran Cancelliere, che lo presiede;
- b) dal Vice-Presidente della Commissione Episcopale che presiede in assenza del Gran Cancelliere;
- c) da due Professori universitari designati dalla Commissione Episcopale, udito il Consiglio di Facoltà;
- d) dal Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore;
- e) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- f) dal Preside e dal Vice-Preside della Facoltà;
- g) da quattro Professori della Facoltà, due ordinari, uno straordinario e uno incaricato;
- h) da due rappresentanti degli alunni.

---

§  
2. I membri elettivi durano in carica quattro anni, e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. In caso di cessazione dall'ufficio o dalla posizione di membro del Consiglio Generale il posto è occupato per il tempo rimanente da un altro membro eletto nello stesso modo. I rappresentanti degli alunni durano in carica un anno e sono rieleggibili.

---

§  
3. Al Consiglio Generale spetta:

- a) prendere iniziative relative alla presenza della Facoltà nella vita culturale della società;
- b) predisporre il programma generale di collaborazione con altri Istituti di Studi Superiori in particolare con l'Università Cattolica;
- c) promuovere Istituti di cultura teologica non propriamente accademica, aventi rapporto con la Facoltà Teologica.

---

§  
4. Il Consiglio Generale si riunisce su convocazione del Gran Cancelliere, o di propria iniziativa o dietro richiesta scritta di un terzo dei membri del Consiglio stesso.

---

Art. 8 \_ §  
1. Il Preside della Facoltà viene nominato dalla Commissione Episcopale su presentazione di una terna proposta dal Consiglio di Facoltà, sentito il parere, dato per votazione a scrutinio segreto, dei singoli Professori ordinari, straordinari e incaricati della Facoltà. Egli emette la professione di fede nelle mani del Gran Cancelliere. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto immediatamente una sola volta. La nomina del Preside – fatta dalla Commissione Episcopale – deve essere confermata dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, a norma dell'Art. 18 della Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana*.

---

§  
2. Il Preside sta a capo della Facoltà e i suoi compiti sono quelli indicati dall'art. 14 delle Norme Applicative della Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana*.

---

§  
3. Il Preside convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e il Consiglio dei Professori e prepara annualmente una relazione sulla vita e l'attività della Facoltà che, approvata dal Consiglio di Facoltà, sarà sottoposta alla Commissione Episcopale. Invia una relazione annuale anche alla Congregazione per l'Educazione Cattolica.

---

§  
4. Il Preside deve essere invitato alle riunioni di tutti i Consigli delle Sezioni Parallele, quando si tratta dei programmi e dell'ordinamento generale della Facoltà.

- 
- Art. 9 - §  
1. Nell'esercizio delle sue funzioni il Preside è assistito da un Vice-Preside, nominato dal Gran Cancelliere, su proposta del Consiglio dei Professori, d'accordo col Preside.
- 
- §  
2. Il Vice-Preside sostituisce il Preside impedito, ed esercita le funzioni previste dai presenti Statuti o a lui espressamente delegate, e riferisce al Preside su ogni attività compiuta.
- 
- §  
3. Il Vice-Preside dura in carica quattro anni, ed è rieleggibile una sola volta.
- 

- Art. - §  
10 1. Le singole Sezioni Parallele per quanto riguarda gli studi, sono governate da un proprio Direttore, nominato secondo i propri Regolamenti ed approvato dal Consiglio di Facoltà.
- 
- §  
2. I Direttori di Sezione presiedono il Consiglio delle rispettive Sezioni, esercitano le funzioni previste dagli Statuti, e curano particolarmente il coordinamento dei programmi ed i piani di studio degli alunni.
- 

- Art. - §  
11 1. Il Consiglio di Facoltà è composto:
- a) dal Preside;
  - b) dal Vice-Preside;
  - c) dai Direttori di Sezione;
  - d) da tutti i professori Ordinari e Straordinari;
  - e) da tre rappresentanti dei Professori incaricati e degli assistenti;
  - f) dal Bibliotecario;
  - g) da una rappresentanza degli alunni nella misura di un quinto dei membri del Consiglio di Facoltà.
- 
- §  
2. Il Consiglio di Facoltà si riunisce su convocazione del Preside, o di propria iniziativa o su richiesta scritta di un terzo dei membri, entro un mese dalla richiesta.
- 
- §  
3. Al Consiglio di Facoltà spetta:
- a) disporre il Regolamento generale della Facoltà, sentiti il Consiglio dei Professori e i Consigli di Sezione; interpretare il Regolamento e proporre eventuali modifiche, sentiti i Consigli interessati;
  - b) decidere, previo il parere positivo del Consiglio dei Professori, l'erezione o i mutamenti strutturali dei Settori di Specializzazione o l'aggregazione e incorporazione di Istituti scientifici a norma dell'art. 3 § 4, previa approvazione da parte della Commissione Episcopale a norma dell'art. 5 § 4;
  - c) favorire il coordinamento e la collaborazione tra le Sezioni Parallele, gli Istituti Affiliati, i Settori di Specializzazione ed eventuali Istituti aggregati e incorporati ed approvare i relativi programmi, fermo restando la funzione del Preside, a norma dell'articolo 14,1 delle Norme Applicative e le disposizioni statutarie ri-guardanti gli studi;
  - d) vigilare sullo svolgimento dell'attività didattica e scientifica della Facoltà;
  - e) presentare al Consiglio Amministrativo proposte relative al bilancio ordinario annuale o a spese straordinarie;
  - f) vigilare sullo stato della Biblioteca e dell'archivio;
  - g) stabilire le norme generali della disciplina, e decidere in proposito nei casi più gravi, a norma dell'art. 29;
  - h) prendere tutte le iniziative che crede opportune per il buon andamento e l'incremento della Facoltà;
  - i) proporre i nomi dei Professori incaricati, da eleggere in base al Regolamento generale.
- 

- Art. - §  
12 1. Il Consiglio dei Professori consta di tutti i Professori della Sede Centrale.
- 
- §  
2. Il Consiglio dei Professori si riunisce su convocazione del Preside o di propria iniziativa o dietro richiesta scritta di un terzo dei membri, entro un mese dalla richiesta.
-

	§	Al Consiglio dei Professori spetta:
	3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) proporre una terna di nomi per la nomina del Vice-Preside, che sarà attuata a norma dell'art 9 § 1;</li> <li>b) eleggere i membri che rappresentano i Professori al Consiglio Generale, al Consiglio di Facoltà, al Consiglio Amministrativo, a norma degli artt. 7 § 1; 11 § 1; 14;</li> <li>c) esprimere il proprio parere circa le richieste di affiliazione.</li> </ul>
Art. _	§	Ogni Sezione, Istituto Affiliato o eventuale Istituto aggregato e incorporato ha un proprio Consiglio, composto da tutti i Docenti e da rappresentanti degli alunni della Sezione o dell'Istituto eletti in base al rispettivo Regolamento, in numero non superiore ad un quinto dei membri complessivi.
13	1.	
	§	Compito del Consiglio, presieduto dal Direttore, è, entro i limiti dei presenti Statuti:
	2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) curare il buon andamento e l'incremento della Sezione o dell'Istituto;</li> <li>b) stabilire e coordinare i programmi della propria Sezione o Istituto, da presentare alla approvazione del Consiglio di Facoltà;</li> <li>c) vigilare sull'andamento delle discipline della Sezione o dell'Istituto, salvo il compito del Consiglio di Facoltà ai sensi dell'art. 11 § 3.</li> </ul>
	§	Spetta ai membri del Consiglio dei Professori di ogni Sezione, sotto la presidenza del Direttore:
	3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) proporre al Consiglio dei Professori della Facoltà, in seguito a votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti validi, la nomina degli Assistenti, fatta dal Preside o dai Direttori delle singole Sezioni Parallele;</li> <li>b) stabilire nei casi dubbi, secondo i principi generali fissati dalla Facoltà, se gli alunni abbiano i requisiti necessari per essere ammessi alla rispettiva Sezione o ai gradi accademici della stessa, e definire i problemi di valutazione di titoli e di corsi sostenuti fuori della Facoltà.</li> </ul>
	§	Il Consiglio si riunisce su convocazione del Direttore o di propria iniziativa o dietro richiesta scritta di un terzo dei membri, entro un mese dalla richiesta.
	4.	
Art. _	§	La parte economica e amministrativa della Facoltà è curata dal Consiglio Amministrativo.
14	1.	Il Presidente è eletto dalla Commissione Episcopale. Membri di diritto sono: il Preside, l'Economo e il Bibliotecario della Facoltà; due Professori ordinari, eletti dal Consiglio dei Professori, almeno due membri eletti da ogni Conferenza Episcopale.
	§	Tutti i membri durano in carica quattro anni, e sono rieleggibili.
	2.	
	§	Il Consiglio Amministrativo è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e ogni volta che un terzo dei membri faccia richiesta scritta, entro un mese dalla richiesta.
	3.	

## 2) I Docenti

Art. _		L'articolazione della Facoltà in Sede Centrale e in Sezioni Parallele induce a trattare in modo separato dei Docenti della Sede Centrale (artt. 16-22) e di quelli delle Sezioni Parallele (art. 23).
15		
Art.	§	1. Il corpo dei Docenti della Facoltà comprende: i Professori ordinari, i Professori straordinari, i Professori incaricati, gli Assistenti. Essi possono essere sia ecclesiastici, diocesani o religiosi, sia laici. I Professori ordinari e straordinari devono essere di fede cattolica.
16	1.	
	§	I sacerdoti diocesani e i religiosi o loro equiparati, per diventare Docenti nella Facoltà e per rimanervi, devono avere il consenso del proprio Ordinario diocesano o del Superiore. Si osserveranno le norme stabilite al riguardo dalla competente autorità ecclesiastica.
	2.	
	§	Tutti i Docenti, di qualsiasi categoria, devono distinguersi per onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, senso di responsabilità. Coloro poi che insegnano materie concernenti la fede e la morale devono essere consapevoli che tale compito esige di essere svolto in piena comunione con
	3.	

il Magistero autentico della Chiesa e, in particolare, con quello del Romano Pontefice.  
I Docenti si impegneranno a collaborare tra loro.

---

§  
4. I Docenti che insegnano discipline concernenti la fede e la morale devono ricevere, dopo aver emesso la professione di fede, la missione canonica dal Gran Cancelliere o da un suo delegato; essi, infatti, non insegnano per autorità pro-pria, ma in forza della missione ricevuta dalla Chiesa. Gli altri Docenti invece, devono ricevere l'autorizzazione ad insegnare dal Gran Cancelliere o dal suo delegato.

---

Art. \_ §  
17 1. I Professori ordinari sono Docenti che a definitivo titolo sono stati assunti nella Facoltà e in essa si dedicano a tempo pieno all'insegnamento e al lavoro scientifico; la Facoltà li riconosce stabili ed affida loro peculiari responsabilità a norma di questi Statuti.

---

§  
2. Si considera dedicato a tempo pieno alla Facoltà il Professore che si occupa della ricerca scientifica nella sua materia e attende alle mansioni d'insegnamento e d'assistenza scientifica agli alunni della Facoltà medesima, senza altre incombenze che a giudizio della Commissione Episcopale lo impediscano di assolvere a questi compiti. Non si può comunque essere contemporaneamente docenti stabili in due Facoltà.

---

§  
3. I Professori ordinari sono nominati dal Gran Cancelliere dietro designazione della Commissione Episcopale della Facoltà e previo il nulla osta della Congregazione per l'Educazione Cattolica. La designazione avviene su proposta scritta e motivata, approvata con votazione dalla maggioranza assoluta dei Professori ordinari appositamente convocati dal Preside della Facoltà. La minoranza ha diritto di trasmettere alla Commissione Episcopale una propria relazione. In vista della designazione il Preside nomina una Commissione di qualificazione composta di veri competenti nelle discipline coinvolte dalle cattedre cui occorre provvedere, anche esterni alla Facoltà.

---

§  
4. I requisiti per essere professore ordinario, oltre i titoli di studio espressamente richiesti da questi Statuti dall'art. 18 § 3 a, sono:

- a) avere insegnato con successo nella Facoltà o in un'altra dello stesso grado, la disciplina al cui insegnamento è chiamato, almeno cinque anni come professore straordinario;
- b) avere pubblicato lavori che significhino un reale contributo al progresso della scienza.

---

§  
5. Il Consiglio di Facoltà stabilisce un numero fisso di posti di Professore ordinario nella Facoltà in rapporto alle esigenze dell'attività scientifica e didattica, e lo rivede almeno ogni cinque anni. Tale numero non sarà comunque inferiore a quattro.

---

Art. \_ §  
18 1. I Professori straordinari sono docenti che, previo il prescritto nulla osta della Congregazione per l'Educazione Cattolica, sono assunti dalla Facoltà a tempo pieno.

---

§  
2. La nomina dei Professori straordinari avviene con le stesse norme e lo stesso metodo fissati nell'art. 17 § 3 per i Professori ordinari.

---

§  
3. I requisiti per essere designato come Professore straordinario della Facoltà sono:

- a) avere conseguito il Dottorato in una Facoltà canonicamente riconosciuta;
- b) aver dimostrato attitudine all'insegnamento universitario mediante un sufficiente tirocinio;
- c) aver dimostrato una vera attitudine alla ricerca mediante adeguate pubblicazioni scientifiche.

---

§  
4. Dopo cinque anni d'insegnamento di un Professore straordinario il corpo dei Professori ordinari deve esprimere un giudizio motivato scritto sulla di lui idoneità ad essere promosso Professore ordinario. Il giudizio favorevole costituisce diritto di precedenza per la proposta a Professore ordinario.

---

Art. \_ §  
19 1. I Professori incaricati sono docenti ai quali è affidato un incarico temporaneo di insegnamento, rinnovabile in rapporto alle esigenze della Facoltà medesima.

---

§  
2. La nomina dei Professori incaricati è fatta dal Preside, su proposta del Consiglio di Facoltà, sentito il parere del Consiglio di Sezione e previo il giudizio positivo della Commissione Episcopale.

---

§  
3. Dopo un primo incarico annuale l'incarico normalmente è triennale, salva la verifica del Preside, il quale può revocare la nomina prima dello scadere del triennio sentito il Consiglio di Facoltà.

	§ 4.	I Professori incaricati della Sezione di Specializzazione devono aver dato prova di attitudine alla ricerca scientifica mediante il Dottorato o la riconosciuta competenza, e mediante pubblicazioni scientifiche adeguate.
Art. 20	§ 1.	Per offrire migliore assistenza agli alunni e l'avvio di giovani laureati alla ricerca scientifica, la Facoltà potrà istituire pure un gruppo di Assistenti.
	§ 2.	La nomina e l'attribuzione degli Assistenti sono fatte dal Preside, su designazione dei Consigli di Sezione e previa approvazione del Consiglio di Facoltà.
Art. 21	§ 1.	Il limite d'età per i Professori ordinari e straordinari è settant'anni. Fino all'età di settantacinque anni i Professori emeriti continuano a far parte della Facoltà con voce attiva e passiva e la Facoltà può affidare loro incarichi d'insegnamento.
	§ 2.	Il Professore straordinario che non ha ottenuto il giudizio favorevole di cui all'art. 18 § 4 cessa dalla sua posizione.
	§ 3.	Il Consiglio di Facoltà può esonerare un Professore dall'insegnamento per sopravvenuta inabilità permanente chiara e riconosciuta.
Art. 22	§ 1.	Un docente ordinario o straordinario può essere sospeso o privato definitivamente dall'insegnamento dal Gran Cancelliere per gravi motivi d'ordine dottrinale, morale o disciplinare.
	§ 2.	La sospensione o la privazione definitiva può avvenire solo in seguito a formale procedimento nel quale vengono assicurate all'interessato ogni possibilità di spiegazione e ogni garanzia di difesa. Anteriormente a detto formale procedimento, saranno comunque esperite le vie di privata conciliazione previste dalle Norme Applicative all'art. 22 § 2.
	§ 3.	In ogni caso rimane integro il diritto di ricorso alla Congregazione per l'Educazione Cattolica.
	§ 4.	a) Il giudizio d'ordine dottrinale viene emesso dal corpo dei Professori ordinari appositamente incaricato dalla Commissione Episcopale e presieduto dal Vice-Presidente della Commissione stessa. Tanto il corpo dei Professori quanto l'interessato hanno diritto di designare degli esperti, in numero non superiore a tre, da chiamarsi dalla Facoltà in qualità di consulenti. b) A nessun docente ordinario o straordinario può essere ritirata dal Gran Cancelliere la missione dell'insegnamento nella Facoltà per motivo di opinioni su questioni che, nella salvaguardia delle regole generali dell'interpretazione della Rivelazione e dei vari generi e gradi di adesione all'insegnamento del Magistero, rimangono discutibili tra i teologi cattolici.
	§ 5.	Il giudizio d'ordine morale e disciplinare spetta alla Commissione Episcopale.
	§ 6.	Nei casi più gravi o urgenti, al fine di provvedere al bene degli studenti e dei fedeli, il Gran Cancelliere sospende <i>ad tempus</i> il docente, finché non sia concluso il procedimento sopra previsto.
Art. 23		Per i Docenti delle Sezioni Parallele valgono le seguenti norme:
	§ 1.	La nomina di tutti i Docenti viene fatta dal Gran Cancelliere previo consenso dell'Ordinario del luogo del Seminario dove ha la Sede la Sezione Parallela, in base ai propri Regolamenti. L'Ordinario del luogo vigila sull'insegnamento. La situazione giuridica ed il trattamento economico dei Docenti sono stabiliti dal Regolamento della Sezione Parallela.
	§ 2.	La Facoltà verifica che i Docenti siano muniti dei titoli richiesti; è presente per mezzo del Direttore della Sezione, nominato dall'Ordinario e approvato dal Consiglio di Facoltà; esercita il controllo necessario per l'ammissione degli alunni e la verifica annuale necessaria per conservare alla Sezione Parallela la sua dignità universitaria; conferisce il grado conclusivo del primo Ciclo e soltanto quando si siano verificate tutte le condizioni richieste.
	§	Il Rettore del Seminario in cui ha sede la Sezione Parallela fa parte d'ufficio del Consiglio di Sezione,

3. anche se non è Docente della Sezione stessa.

---

§ La partecipazione agli organi direttivi della Facoltà avviene a mezzo del Direttore della Sezione  
4. Parallela.

---

### 3) Gli studenti

Art. \_ § A norma dei presenti Statuti possono essere iscritti come alunni della Sede Centrale della Facoltà  
24 1. chierici diocesani, religiosi, laici, che risultino idonei per la condotta morale e i precedenti studi.  
L'attestato relativo alla condotta morale viene rilasciato per i chierici e seminaristi dal loro Ordinario,  
per il laici da una persona ecclesiastica competente.  
Nelle Sezioni Parallele le norme per l'iscrizione vengono fissate dall'Ordinario nel quadro delle  
esigenze accademiche determinate dagli Statuti.

---

§ Gli alunni sono ordinari, uditori, straordinari.  
2.

---

§ Le norme per l'iscrizione degli alunni sono determinate dai Regolamenti delle singole Sezioni, entro  
3. principi generali fissati dai presenti Statuti.

---

Art. \_ § Gli alunni ordinari sono quelli che, aspirando ai gradi accademici rilasciati dalla Facoltà, frequentano  
25 1. tutti i corsi e le esercitazioni prescritte.

---

§ Per essere ammessi come alunni ordinari al Corso accademico di primo Ciclo è richiesto un diploma  
2. valido per l'ammissione all'Università di Stato.  
La Facoltà stabilirà le condizioni di ammissione in rapporto agli studi fatti.

---

§ Per essere ammessi al secondo Ciclo, salve le disposizioni dei presenti Statuti art. 13 § 3, artt. 46-50,  
3. sono richiesti:

- a) il primo titolo accademico in Teologia ottenuto con voto superiore alla semplice sufficienza od una preparazione equivalente;
- b) una sufficiente conoscenza del latino, del greco e dell'ebraico;
- c) la conoscenza pratica di almeno due lingue straniere.

---

§ L'ammissione al terzo Ciclo avviene in seguito a giudizio della Facoltà sulla idoneità del candidato,  
4. espresso a maggioranza assoluta dei voti dei Professori ordinari e straordinari.

---

§ Per la valutazione dei requisiti richiesti agli alunni ordinari la Facoltà può esigere un esame.  
5.

---

§ Gli studenti ordinari non possono essere contemporanea mente iscritti a un'altra Facoltà ecclesiastica  
6. o civile, a meno che si tratti di completare gli esami del precedente ultimo anno di corso e di ultimare il lavoro di Tesi. In questo caso l'ammissione come alunno ordinario ad una seconda Facoltà non potrà superare la frequenza dei corsi oltre *il terzo* del programma semestrale o annuale della Facoltà.

---

Art. \_ § Gli uditori sono coloro che, con il consenso dei docenti interessati, sono ammessi dal Preside, sentito il  
26 Direttore di Sezione, a frequentare uno o più corsi di loro scelta. Devono essere muniti di un diploma valido per l'ammissione alle Università di Stato e possedere una preparazione sufficiente per seguire con frutto i corsi e le esercitazioni per i quali fanno richiesta.  
Si esige la regolare frequenza dei corsi ai quali sono ammessi, e normalmente l'impegno a concluderli con l'esame.

---

Art. \_ Sono alunni straordinari:  
27

- a) coloro che non avendo un titolo valido per l'ammissione alla Università di Stato ai sensi dell'Art. 25 § 2 frequentano i corsi e svolgono i lavori personali prescritti, pur senza acquisire il diritto a sostenere gli esami per il conseguimento dei gradi accademici in teologia.
- b) coloro che, pur avendo un titolo di studio valido per l'ammissione alle Università di Stato, ai sensi dell'Art. 25 § 6 non possono essere ammessi come alunni ordinari.

---

Art. \_ 28 Gli alunni per esercitare la loro corresponsabilità alla vita della Facoltà, possono costituire propri organismi rappresentativi e tenere nella Sede della Facoltà assemblee generali o di Sezione, attenendosi alle norme fissate dal Regolamento approvato dal Consiglio di Facoltà.

---

Art. \_ § 29 1. Gli alunni sono tenuti all'osservanza delle norme di disciplina stabilite dalla competente autorità.

---

§ 2. Per gravi infrazioni alla disciplina sono passibili delle sanzioni previste dal Regolamento della Facoltà, che dovrà prevedere una apposita Commissione disciplinare formata da autorità accademiche, docenti e alunni e dovrà stabilire una procedura che in ogni modo tuteli il diritto alla difesa.

---

§ 3. Nei casi più gravi e urgenti il Preside sospende *ad tempus* lo studente, finché non sia concluso il procedimento sopra previsto.

---

#### 4) *Gli ufficiali e il personale ausiliario*

Art. \_ 30 Gli Officiali della Facoltà sono il Segretario, l'Economo e il Bibliotecario. Essi sono nominati dal Consiglio di Facoltà dietro presentazione del Preside. La Facoltà si avvarrà dell'opera di Personale Ausiliario per la vigilanza, la tutela dell'ordine o altre incombenze. I diritti-doveri del Personale Ausiliario saranno precisati dai Regolamenti della Facoltà e dal contratto di lavoro.

---

Art. \_ 31 Il Segretario dirige la Segreteria e ha la responsabilità dell'archivio della Facoltà. Ne tiene i registri e gli schedari; prepara e attesta i documenti ufficiali che sottopone alla firma dell'autorità competente; cura la stampa dei documenti e delle pubblicazioni ufficiali e quella del Calendario della Facoltà; redige e conserva i Verbali degli Organismi collegiali.

---

Art. \_ 32 L'Economo della Facoltà coadiuva il Preside nella parte amministrativa ordinaria della stessa ed ha la responsabilità immediata del personale esecutivo, della Sede della Facoltà e del materiale didattico.

---

Art. \_ 33 Il Bibliotecario ha la cura e la vigilanza della Biblioteca. È assistito da una Commissione nominata dal Consiglio dei Professori con il compito di coordinare un programma di sviluppo.

---

## GLI STUDI

#### 1) *L'ordinamento degli studi*

Art. \_ § 34 1. La Facoltà garantisce, nella ferma adesione alla Parola di Dio come proposta dal Magistero della Chiesa, una giusta libertà di ricerca e di insegnamento, con la finalità di un progresso nella conoscenza della Rivelazione e di una risposta alle necessità pastorali del popolo di Dio.

---

§ 2. L'ordinamento degli studi nelle singole Sezioni viene precisato nei rispettivi Regolamenti, nel quadro delle seguenti norme generali e seguendo le indicazioni nelle Norme Applicative della Costituzione *Sapientia Christiana*.

---

Art. \_ § 35 1. Nel Ciclo accademico Istituzionale le discipline dell'insegnamento e delle esercitazioni si dividono in principali e ausiliarie, sempre obbligatorie. Possono pure essere istituite discipline complementari di libera scelta da parte degli alunni. La ripartizione delle singole discipline secondo la predetta distinzione viene fatta dai Consigli di Sezione secondo i propri Regolamenti, ed è approvata dal Consiglio di Facoltà.

---

§ 2. Nel biennio per la Licenza specializzata i corsi sono tutti di carattere speciale. Il Consiglio di Sezione può determinare alcuni di essi come obbligatori.

---

§ 3. Nel Ciclo di Specializzazione è sempre previsto un piano di studio, presentato dall'alunno d'accordo con il Direttore della Sezione ed approvato dal Preside. Il piano di studio per la preparazione al Dottorato è concordato tra l'alunno e il Consiglio di Sezione o

di eventuale Istituto incorporato ed approvato dal Preside.

- 
- §  
4. Il Consiglio di Sezione o di Istituto potrà permettere di scegliere alcuni corsi o esercitazioni anche tra quelli di un'altra Sezione della Facoltà o, eventualmente, di altre Università, in modo particolare dell'Università Cattolica, previa intesa con i Professori interessati.
- 
- Art. \_ §  
36 1. Nell'ordinamento dei programmi e nel metodo di insegnamento deve sempre aver rilievo la fedeltà al magistero ecclesiastico.  
Nel Ciclo Istituzionale, oltre ad una solida formazione filosofica, il cui studio è necessariamente propedeutico alla teologia, le discipline teologiche devono essere insegnate in modo da presentare un'organica esposizione di tutta la dottrina cattolica, favorendo altresì l'iniziativa dell'alunno alla ricerca personale, al lavoro di seminario e all'introduzione al metodo di ricerca scientifica.  
Nei Cicli di Specializzazione e negli Istituti aggregati e incorporati la formazione alla ricerca personale è lo scopo essenziale ed ottiene perciò la prevalenza assoluta.
- 
- §  
2. Con il procedere degli anni l'ordinamento degli studi attribuirà maggiore importanza ai seminari ed alle esercitazioni, e darà loro, insieme agli esami, una notevole aliquota nella media generale sulla quale si fonda il giudizio complessivo di capacità dell'alunno.
- 
- §  
3. Nella formulazione dei programmi i Consigli di Sezione e di Istituto dovranno badare ad una solida formazione filologica e critico-storica progressivamente approfondita, particolarmente nel Ciclo di Specializzazione, insieme con la formazione ad uno spirito di riflessione e di sintesi speculativa.
- 
- Art. \_ §  
37 1. I programmi del Ciclo Istituzionale sono ordinati in modo tale che, nel primo biennio, viene assicurata prevalentemente la formazione filosofica mediante insegnamenti che presentano l'evoluzione storica della filosofia e le sue articolazioni sistematiche principali: Antropologia, Teodicea, Ontologia, Etica. Si assicurano anche la conoscenza delle basi storiche del pensiero cristiano – nei corsi di Introduzione alla Sacra Scrittura, di Storia della Chiesa, di Patrologia, di Introduzione alla Liturgia – e nelle basi generali della teologia – nei corsi di Introduzione al Mistero di Cristo, di Teologia Fondamentale, e di Fondamenti della morale cristiana.
- 
- §  
2. Nel triennio successivo l'approfondimento teologico della Rivelazione avverrà in tutte le sue dimensioni, ai sensi della Costituzione Dogmatica *Dei Verbum* e dell'art. 16 del Decreto *Optatum Totius* del Concilio Vaticano II. Si porrà l'attenzione particolarmente sui corsi di Teologia dogmatica, nelle sue varie articolazioni, di Teologia morale, di Teologia spirituale, di Egesesi, di Liturgia e di Diritto Canonico, oltre ai corsi di Storia della Teologia, di Introduzione alla teologia contemporanea, di Teologia orientale e di Teologia del Protestantismo.
- 
- §  
3. L'integrazione in campo pratico della formazione pastorale degli aspiranti al sacerdozio o dei giovani sacerdoti viene assicurata agli alunni con apposito programma dalle singole Diocesi o Congregazioni Religiose alle quali appartengono, d'intesa con la Facoltà.
- 
- Art. \_ §  
38 1. I rapporti con gli altri Istituti di cultura superiore, e particolarmente con l'Università Cattolica del Sacro Cuore, a nome della Facoltà sono tenuti normalmente dal Preside.
- 
- §  
2. La Facoltà intratterrà rapporti di collaborazione con altri Istituti scientifici, in Italia e all'estero, particolarmente con le altre Università o Facoltà ecclesiastiche.
- 
- §  
3. I corsi tenuti presso altre Facoltà o da Professori non facenti parte del corpo docenti della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale possono essere mutuati come corsi accademici su proposta del Consiglio dei Professori approvata dal Consiglio di Facoltà.
- 

## 2) La valutazione del profitto

- Art. \_ §  
39 La valutazione del profitto degli alunni si fa attraverso un giudizio sui loro lavori personali, lavori di seminario, esercitazioni, tesi, e attraverso esami orali o scritti.  
Il giudizio complessivo tiene conto dei due elementi in equa proporzione, stabilita dal Regolamento generale della Facoltà.
- 
- Art. \_ §  
40 Gli alunni devono subire una verifica di profitto per ogni corso e per ogni esercitazione o lavoro personale ai quali sono obbligati ai sensi dell'Ordinamento degli studi delle singole Sezioni o Istituti aggregati e incorporati.

L'esame conclude normalmente il corso per cui è stabilito. Nell'esame per la concessione dei gradi, specialmente del Dottorato, possono essere invitati anche Docenti esterni alla Facoltà.

---

Art. \_ Il Consiglio di Facoltà stabilisce mediante Regolamento le condizioni necessarie per il passaggio da un  
41 corso al successivo, e particolarmente per l'ammissione al terzo anno del Ciclo Istituzionale

---

### 3) I gradi accademici

Art. \_ I gradi accademici sono: Baccalaureato, Licenza specializzata, Dottorato.  
42

---

Art. \_ I requisiti per ottenere il Diploma di Baccalaureato sono:  
43

- a) avere frequentato presso la Facoltà o in Seminari o Istituti affiliati, il Ciclo Istituzionale ed avere subito con successo le verifiche di profitto prescritte, salvo il disposto degli artt. 49 e 50;
- b) avere composto un elaborato scritto che abbia ricevuto la approvazione secondo le norme del Regolamento;
- c) avere superato un esame accademico conclusivo su un programma determinato dal Consiglio di Sezione e approvato dal Consiglio di Facoltà, che accerti l'acquisita maturità teologica del candidato.

---

Art. \_ § I requisiti per ottenere il grado di Licenza specializzata sono:  
44 1.

- a) avere frequentato presso la Facoltà, dopo il conseguimento del Baccalaureato, due anni del Ciclo di Specializzazione ed avervi presentato i lavori personali prescritti e superato i controlli di profitto;
- b) avere dimostrato competenza teologica nella specializzazione prescelta mediante un'apposita prova;
- c) avere difeso una tesi scritta su un tema previamente approvato dal Consiglio dei Professori, giudicata degna di pubblicazione per il suo contributo, almeno parziale e iniziale, alla scienza teologica.

---

§ La Licenza specializzata rende idonei all'insegnamento della teologia in un Seminario Maggiore o in  
2. una scuola equivalente.

---

Art. \_ § I requisiti per ottenere il grado di Dottorato sono:  
45 1.

- a) avere frequentato presso la Facoltà, dopo la difesa della tesi di Licenza specializzata, almeno un anno di ulteriore specializzazione, mediante lavori di tipo prevalentemente seminariale, per favorire l'ulteriore approfondimento nella disciplina scelta dall'allievo.  
Il Consiglio dei Professori può concedere che il candidato trascorra un periodo di studi presso altri Istituti scientifici, salvo il disposto dell'art. 36 § 3 e gli opportuni controlli.
- b) Preparare una dissertazione che contribuisca effettivamente al progresso della scienza teologica, su un tema previamente approvato dal Consiglio dei Professori, il quale delega, oltre al Professore che ha diretto il lavoro, due altri Professori con l'incarico di esaminare la tesi manoscritta e di riferire per iscritto sulla ammissione della dissertazione alla difesa solenne. Per essere ammessi alla difesa solenne della tesi sono richiesti almeno due anni di intervallo dal conseguimento della Licenza specializzata.
- c) Avere discusso, secondo le norme del Regolamento, la dissertazione, riportando un giudizio favorevole circa l'effettivo incremento che essa dà alla scienza teologica, così da essere, nel suo complesso, meritevole di pubblicazione.

---

§ Per l'effettivo conseguimento del titolo e del diploma di Dottorato è richiesta la pubblicazione totale o  
2. parziale della dissertazione. Le condizioni sono stabilite collegialmente per iscritto dalla Commissione dei relatori.

---

§ Un esemplare delle dissertazioni pubblicate o di un loro estratto dovrà essere inviato alla  
3. Congregazione per l'Educazione Cattolica.

---

§ Il Dottorato è il grado accademico che abilita all'insegnamento nelle Facoltà Teologiche.  
4.

---

- §  
5. La Facoltà può concedere il Dottorato ad honorem per speciali meriti scientifici o culturali, acquisiti nel promuovere la scienza teologica. Ciò avverrà col consenso del Gran Cancelliere, il quale dovrà preventivamente ottenere il 'nulla-osta' della Santa Sede e sentire il parere del Consiglio di Facoltà.
- 

#### 4) Le affiliazioni

- Art. \_ §  
46 1. La Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale può affiliare Seminari o Istituti delle Regioni promotrici secondo le norme stabilite dall'art. 48 e facendo riferimento alla normativa emanata dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica il 1 Agosto 1985 sotto il titolo *Normae Servandae ad affiliationem theologicam exsequendam*.
- 

- §  
2. L'affiliazione è concessa dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, dietro richiesta approvata dalla Facoltà secondo i presenti Statuti.
- 

- Art. \_  
47 L'affiliazione viene stipulata tra la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale e il Seminario o Istituto affiliato mediante una convenzione che ne determina le condizioni. La Facoltà può ritirare la affiliazione per non adempimento delle condizioni della convenzione. Tale convenzione deve fare riferimento a quella emanata dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica sotto il titolo di *Conventio ad affiliandum*.
- 

- Art. \_  
48 Le condizioni comuni ad ogni affiliazione sono:

- a) l'approvazione da parte della Facoltà dell'Ordinamento degli studi, dei programmi e dei metodi d'insegnamento del Seminario o Istituto affiliato.
  - b) La sorveglianza della Facoltà sull'andamento degli studi e degli esami del Seminario o Istituto affiliato con diritto di visita annuale fatta dal Preside della Facoltà, personalmente o per persona delegata.
  - c) La presenza nel Seminario o Istituto affiliato di un Direttore degli studi, responsabile dinnanzi alla Facoltà stessa.
  - d) Un corpo di Professori adeguato alle esigenze dell'insegnamento: un numero sufficiente di essi dovrà essere provvisto di titoli accademici e impiegato a tempo pieno nella formazione scientifica degli alunni ai sensi dell'art. 17 § 2.
  - e) Gli alunni che vogliono usufruire dei vantaggi dell'affiliazione devono normalmente essere provvisti di un diploma di accesso alle Università, salvo il diritto della Facoltà di stabilire condizioni di ammissione.
  - f) Il Seminario o Istituto affiliato deve essere provvisto di Biblioteca sufficiente, dotata annualmente di un congruo sussidio, perché i Professori e gli alunni possano avere i necessari strumenti di lavoro.
  - g) Il Seminario o Istituto affiliato si impegna a collaborare con la Facoltà alle iniziative da questa promosse per lo sviluppo della cultura teologica.
- 

- Art. \_ §  
49 1. La Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale concede agli alunni del Seminario o Istituto affiliato, che abbiano adempiti tutti i requisiti richiesti, il grado di Baccalaureato.
- 

- §  
2. Salve le condizioni stabilite nelle rispettive convenzioni, in particolare almeno l'esame accademico previsto per il Baccalaureato a norma dell'art. 43 c, deve essere sostenuto davanti ad una Commissione alla quale deve partecipare al-meno un docente della Sede Centrale delegato dal Preside.
- 

- Art. \_  
50 Chi avesse frequentato il Ciclo Istituzionale fuori della Facoltà, in un Seminario o Istituto non affiliato alla stessa deve superare un esame in seguito al quale il Preside, su parere del Consiglio di Sezione, determina il curriculum da completare per essere ammesso all'esame di Baccalaureato.
- 

#### 5) Le sponsorizzazioni

- Art. \_ §  
51 1. La Facoltà Teologica 'sponsorizza' gli Istituti Superiori di Scienze Religiose dell'Italia Settentrionale, secondo la Normativa per l'Istituto Superiore di Scienze Religiose emanata dalla Congregazione dell'Educazione Cattolica il 12 Maggio 1987.
- 

- §  
2. Tale 'sponsorizzazione' comporta una relazione tra la Facoltà Teologica e l'Istituto, per cui la Facoltà diventa garante del livello accademico dell'Istituto e della idoneità del medesimo al conseguimento delle sue finalità (cfr. art. I. 1. 3 della Normativa).

---

§ 3. La Facoltà Teologica inoltre è garante del livello accademico degli Istituti Superiori di Scienze Religiose presso la Congregazione per l'Educazione Cattolica [cfr. art. I. 4) c) della Normativa].

---

Art. \_ 52 La responsabilità della Facoltà Teologica nei confronti degli Istituti Superiori di Scienze Religiose viene esercitata tramite il Preside della Facoltà o un suo delegato (cfr. art. II. 3 della Normativa). In particolare è compito del Preside o del suo delegato riferire al Consiglio dei Professori al quale appartiene prendere decisioni, secondo quanto stabilito negli Statuti dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose.

---

Art. \_ 53 I rapporti giuridici tra la Facoltà e l'Istituto sono formulati attraverso un'apposita Convenzione.

---

Art. \_ 54 Per tutte le altre competenze giuridiche concernenti i rapporti tra la Facoltà Teologica e gli Istituti Superiori di Scienze Religiose si fa esplicito riferimento alla Normativa della Congregazione per l'Educazione Cattolica sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose del 12 Maggio 1987

---

### L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. \_ 55 Le fonti di finanziamento della Facoltà Teologica sono: i contributi delle Regioni ecclesiastiche promotrici; gli eventuali legati e donazioni; gli eventuali redditi patrimoniali; i contributi degli alunni.

---

Art. \_ 56 Le retribuzioni dei Professori ordinari, straordinari e incaricati, nonché quella degli Assistenti e degli Officiali e del personale, è determinata dal Consiglio Amministrativo. Esse, per quanto riguarda i Professori ordinari o straordinari, gli Officiali e il personale, comprendono anche i contributi assistenziali e il trattamento pensionistico.

---

Art. \_ 57 Per la Biblioteca, il Consiglio Amministrativo, sentito il Consiglio di Facoltà, fissa un congruo contributo annuo che ne assicuri l'efficienza e lo sviluppo.

---

Art. \_ 58 Le tasse e i contributi degli alunni nella Sede Centrale sono stabiliti dal Consiglio di Facoltà, secondo una tabella proposta ogni anno dal Consiglio Amministrativo. Nelle Sezioni Parallele le tasse e i contributi sono stabiliti dal proprio Regolamento.

---

Art. \_ 59 Le borse di studio sono concesse dal Consiglio di Facoltà sentito il Consiglio Amministrativo.

---

Art. \_ 60 Le spese sostenute dalla Facoltà per i rapporti con i Seminari o Istituti affiliati sono a carico di questi ultimi

---